

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Sara Beretta Piccoli
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 24 gennaio 2018 n. 7.18

A quando una base legale per gli impianti di compostaggio?

Signore e signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 24 gennaio u.s. e di seguito rispondiamo alle domande poste dall'atto parlamentare.

- 1. Nella prima risposta si dice che la lista non può essere intesa come impianti "autorizzati" in quanto a livello normativo, non è richiesta nessuna autorizzazione cantonale specifica per impianti che smaltiscono scarti vegetali. Ebbene secondo il PGR capitolo G del 2010 e aggiornato nel 2013 al punto 2.4 Conclusioni a pagina 17 si dice che è indispensabile intraprendere le seguenti azioni principali, in particolare al paragrafo 4 "Emanazione di una base legale a livello cantonale per il rilascio di un'autorizzazione cantonale per impianti di compostaggio e metanizzazione (scheda S4)". Dal 2010 ad oggi sono passati 8 anni, il messaggio in Gran Consiglio non è ancora arrivato; quale tempistica è prevista per il messaggio per la legge d'applicazione?**

Attualmente soltanto le imprese di smaltimento che trattano rifiuti soggetti a controllo (rc) o rifiuti speciali (rs) sottostanno all'obbligo di autorizzazione cantonale ai sensi dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif) e del relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROTRif). Le imprese che trattano altri rifiuti, come per esempio gli scarti vegetali, non necessitano di autorizzazione cantonale e la loro attività è regolata unicamente dal profilo edilizio (Legge edilizia cantonale). Per ovviare a questa situazione il cap. G del PGR propone dunque l'elaborazione di una base legale per imporre l'obbligo di autorizzazione alle ditte che trattano qualsiasi tipologia di rifiuto (misura S.4).

Questa modifica di legge non è finora stata introdotta per i seguenti motivi.

- A livello federale, già dal 2009, erano stati avviati i lavori di revisione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR). Si è pertanto ritenuto opportuno attendere la revisione dell'OTR, evitando di anticipare una modifica a livello cantonale che poteva essere in contrasto con la nuova Ordinanza federale.
- Purtroppo la revisione totale dell'OTR ha subito dei forti ritardi ed è entrata in vigore il 1. gennaio 2016, con la nuova denominazione di Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR).
- L'OPSR ha in effetti introdotto l'obbligo di allestimento di un regolamento operativo per tutti gli impianti che trattano più di 100 tonnellate di rifiuti all'anno (art. 27 cpv. 2);

- Per permettere un'applicazione corretta e omogenea in tutta la Svizzera, l'UFAM sta elaborando una serie di moduli che comporranno l'"Aiuto all'esecuzione sulle tematiche più importanti dell'OPSR". Il modulo denominato "Disposizioni generali", attualmente in elaborazione tramite uno specifico gruppo di lavoro, tratterà fra gli altri temi anche quello del "Regolamento operativo per gli impianti di gestione dei rifiuti" secondo l'art. 27 cpv. 2 OPSR. La pubblicazione di questo modulo è prevista nel 2019.

Si attende pertanto la pubblicazione di questo "*Aiuto all'esecuzione*" per richiedere a tutti gli impianti che trattano rifiuti, compresi gli scarti vegetali, la stesura del Regolamento operativo, che dovrà essere sottoposto per approvazione all'Autorità cantonale. In questo modo si disporrà di un criterio chiaro per stabilire la lista degli impianti autorizzati. Il tempo di attuazione è di ca. 2 anni.

A tale proposito si fa presente che dal 28.11.2017 al 31.1.2018 è stato messo in consultazione il nuovo Piano di gestione dei rifiuti (PGR) 2018-2022. Nel citato documento che sarà sottoposto al CdS per approvazione entro l'estate, il tema legato alla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti viene affrontato nel capitolo 2.4 *Quadro normativo* che propone tre misure specifiche:

- la prima (2.1), richiamando l'art. 27 della nuova Ordinanza federale sui rifiuti (OPSR), prevede che tutti i detentori di impianti che trattano più di 100 t/a di rifiuti (compresi anche gli impianti di compostaggio), sottopongano all'autorità cantonale competente un Regolamento operativo, che, per essere approvato, dovrà dimostrare che i requisiti ambientali e edilizi necessari per un corretto esercizio siano soddisfatti e concretizzati;
- la seconda e la terza (2.2 e 2.3) propongono d'introdurre l'obbligo di ottenere un'autorizzazione cantonale per tutte le imprese di smaltimento (dunque non soltanto come sinora per quelle che trattano rifiuti soggetti a controllo (rc) o rifiuti speciali (rs)) tramite la modifica della LaLPAmb o tramite una nuova base legale cantonale (Legge sui rifiuti).

- 2. Non si pensa che questa situazione sia stata prorogata anche per il motivo sopra indicato? La lista degli impianti attualmente viene ancora fornita? Se sì, con quali modalità e con quali indicazioni agli utenti, in particolare nell'ambito delle commesse pubbliche?**

Possiamo confermare che il ritardo nell'elaborazione di una regolamentazione cantonale, è da attribuire in buona parte al rinvio nell'introduzione della nuova Ordinanza sui rifiuti (OPSR). In effetti, la nuova normativa federale pone per la prima volta dei vincoli chiari e validi per la costruzione e l'esercizio degli impianti che trattano rifiuti in tutta la Svizzera (cfr. cap. 4).

Per quanto riguarda gli impianti di compostaggio, si ribadisce che a livello cantonale, non esistendo un'autorizzazione cantonale per tali impianti, non esiste neppure una lista degli impianti autorizzati.

Il Dipartimento del territorio alle richieste di informazione ha inoltre sempre ribadito che la Sentenza del Tribunale federale deve essere ossequiata.

- 3. Che risposta ha fornito il Dipartimento alle precise richieste del Comune di Locarno nell'ambito della commessa poi annullata dal Tribunale federale? Si richiede che il testo sia gentilmente allegato alla risposta.**

Il DT non è a conoscenza di una richiesta sul tema da parte del Comune di Locarno e di conseguenza non esiste nemmeno la risposta. L'unico riferimento menzionato sugli atti del ricorso, dalla città di Locarno è la risposta fornita dal CdS in data 9 novembre 2016 n. 4789 all'interrogazione del 24 giugno n. 110.16 di Bruno Storni.

4. La risposta al punto 5. Menziona una variante del PUC-PPdM zona Pizzante. Ora questo PUC è appena stato votato; si vorrebbe insediare un'attività industriale (e di fatto lo è) in mezzo al parco del piano. Questa pare un'arrampicata sui vetri, e come già affermato lo scorso autunno, il ricorso è garantito (vedasi interviste Zanchi).

Non si ritiene di dover affrontare in questa sede la variante PUC-PPdM. Eventuali contestazioni saranno valutate dagli organi competenti secondo l'iter procedurale previsto.

5. Alla domanda al punto 9. Non viene data risposta se la direttiva ARE sia rispettata o meno; e infine si dice che solo tre ditte sono riconosciute come aziende agricole ai sensi dell'OTerm. Si chiede quindi il nominativo di queste tre aziende, e di confermare che tutte e tre praticino il compostaggio a bordo campo come attività accessoria, (ossia non superiore al 51%) contrariamente all'attività agricola.

Si rimanda a quanto già espresso in risposta all'interrogazione 182.17. Per quanto concerne il riconoscimento delle aziende secondo l'OTerm non si ritiene di dover specificare i nominativi richiesti. Non è inoltre possibile verificare, dal profilo finanziario, se la percentuale dell'attività accessoria è superiore al 51% rispetto a quella agricola.

6. Recentemente il Cantone ha rilasciato delle licenze edilizie a una nuova azienda, in particolare a Giubiasco. Il Cantone ha verificato se la ditta rispetta le direttive federali e cantonali, sia come pianificazione che gestione dell'attività? I quantitativi di smaltimento vengono rispettati dal rilascio della licenza, inoltre la stessa ha come attività quella agricola come principale? Se sì, con quale percentuale? Nel merito, il punto 2.2 della scheda informativa ARE e le direttive cantonali sono state rispettate?

Occorre innanzitutto puntualizzare che l'applicazione della Legge edilizia è di competenza comunale e non cantonale. Nel merito possiamo comunque segnalare che l'azienda in questione ha ottenuto una regolare licenza edilizia in zona edificabile per gestire gli scarti vegetali e che non sussistono dunque problematiche pianificatorie o ambientali.

Trattandosi di un'attività che non si svolge in zona agricola la direttiva dell'ARE non è applicabile.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore lavorative.

Vogliate gradire, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Manuele Bertoli

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Ufficio giuridico dei Servizi generali (dt-sg@ti.ch)